



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA Bruno

N. 1 DEL 12-01-2018

COMMISSARIO: arch. Antonio Bruno
UFFICIO PROPONENTE: PATRIMONIO ED ESPROPRIO
CIG:

Oggetto: Decreto di acquisizione coattiva in funzione sanante, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, del terreno di proprietà dei germani di Pietro Paolo e Carolina Di Monaco, oggi destinata a tratto di strada comunale locale, in esecuzione della Sentenza T.A.R. Campania n. 396/2014. RETTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO AD ACTA - DETERMINA N. 4 DEL 28/12/2017 (prot. 40957 del 29.12.2017).

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici.
Vista il decreto del Prefetto di Caserta n. 15365 dell'8.3.2015.
Vista l'ordinanza TAR 2287/2017.
Vista la nota del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata di Napoli n. 14630 del 18 maggio 2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di gennaio, nella sede comunale e nell'ufficio del segretario generale, il sottoscritto arch. Antonio Bruno, Commissario "ad acta",

PREMESSO che:

- il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - V Sezione di Napoli - con Sentenza n. 396/2014, depositata in segreteria in data 11.01.2012, ha accolto il ricorso n. 3096/2012 proposto da Tecla Natalina LANZA, Massimo DI MONACO, Maurizio DI MONACO, Alessandro MORELLI, Benedetto MORELLI e Riccardo MORELLI contro la Regione Campania, il Comune di Marcianise e l'Interporto Sud Europa S.p.A. per l'illegittimità della procedura espropriativa di un terreno sito nell'agro di Marcianise, attualmente censito al N.C.E.U. al foglio n. 25 ed univocamente individuato dalla particella n. 5310 (ex particella n.125);
- il giudice amministrativo con la succitata sentenza ha accolto, nei limiti di cui alle motivazioni dello stesso provvedimento collegiale, il ricorso dei legittimi proprietari con l'obbligo della parte resistente, di emanare un provvedimento di acquisizione ed art. 42 bis del T.U. delle espropriazioni per pubblica utilità di cui al D.P.R. 327/2001, con l'indicazione del risarcimento dovuto alla parte ricorrente per la perdita della proprietà dei beni e per il periodo di occupazione illegittima;
- le motivazioni della summenzionata sentenza precisano che "*... la quantificazione del risarcimento dovrà avvenire secondo le disposizioni del più volte citato art.42-bis e comunque nel rispetto del ristoro integrale del danno subito (Corte Costituzionale n. 949/2007), anche tenendo conto della prospettazione già formulata nel presente giudizio da parte ricorrente; le parti potranno eventualmente affidare il relativo incarico estimativo ad un tecnico comune di fiducia, con oneri a*

carico dell'Amministrazione che, per inciso dovrà anche offrire gli interessi di cui all'art. 42-bis, comma 3, quale risarcimento per il periodo di occupazione senza titolo (da parte in particolare a carico dell'I.S.E. S.p.A)."

- la IV Sezione del Consiglio di Stato con Sentenza n. 564 del 05.02.2015 ha accolto l'appello principale proposto dalla Regione Campania, riformando la sentenza impugnata, laddove l'ha individuata come autorità espropriante, mentre ha dichiarato irricevibile per tardività l'appello del Comune di Marcianise;

- il Prefetto di Caserta con Decreto n. 15365 del 08/03/2016 ha nominato quale ausiliario dell'organo giudicante l'arch. Antonio Bruno, quest'ultimo dopo aver eseguito i necessari accessi agli atti e sopralluoghi, in contraddittorio con le parti, depositava in data 11.10.2016 (a seguito di proroga concessa con Ordinanza n. 4712 del 13.10.2016) presso il T.A.R. Campania, la Relazione Tecnica riportante le seguenti conclusioni: *"L'area di proprietà dei ricorrenti Tecla Natalina Lenza ed altri requisita dal Comune di Marcianise dal 02.12.2004, occupata senza titolo dalla citata data sino all'attualità e trasformata in strada di pertinenza comunale di rilevante importanza per la circolazione urbana locale e per l'accessibilità alle importanti strutture commerciali della zona. Considerato che l'ipotesi di una eventuale riconsegna della citato immobile, previo ripristino dello stato dei luoghi ex ante, rappresenta una soluzione non praticabile sia in termini di costi che di benefici per la collettività, la succitata sentenza T.A.R. Campania 396/2014 ha previsto l'acquisizione coattiva in funzione sanante, da parte della stessa amministrazione comunale, ai sensi dell'ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001. A seguito della stima del più probabile prezzo di mercato del terreno di proprietà di Tecla Natalina Lanza ed altri del bene immobile pari ad euro 99,84 €/mq sono stati calcolati i seguenti indennizzi:*

- 1) l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale basata sul criterio del più probabile valore di mercato del bene immobile risulta di euro 95.847,19;*
- 2) l'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, calcolato ai sensi del comma 8 dell'art. 42 bis, risulta di euro 9.584,72;*
- 3) l'indennità di occupazione illegittima, calcolata ai sensi del comma 3, dell'art. 42 bis, risulta di euro 56.693,61.*

- l'importo complessivo per l'acquisizione coattiva in funzione sanante, ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 del terreno di proprietà degli eredi Pietro Paolo e Carolina Di Monaco, quale somma degli importi inerenti indennizzi del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale unitamente all'indennità di occupazione illegittima, analiticamente definita secondo il dettame normativo del T.U.E, è di euro 162.125,52;

- nell'ambito della succitata relazione di consulenza è stata effettuata anche la preliminare verifica tecnica dell'eventuale riconsegna dell'area ai legittimi proprietari, previo ripristino dell'originario stato dei luoghi – prima della trasformazione in strada - riscontrando che *"... all'attualità lo stato dei luoghi è rappresentato dalla presenza di tratto della strada locale a due corsie, una per ogni senso di marcia, dotata di tutte le opere d'arte e l'impiantistica (illuminazione e smaltimento acque meteoriche) con un stato di conservazione ed un mediocre stato di manutenzione. La funzione della strada è inequivocabile, essa costituisce un'ulteriore via di accesso/uscita al Centro Commerciale Campania ed allo stesso Interporto Sud Europa"*.

- che il T.A.R. Campania con Ordinanza Collegiale n. 2287/2017 della competente V Sezione di Napoli nel premettere che *"nei limiti di cui in motivazione"* con conseguente annullamento degli atti della procedura ablatoria impugnati e *"declaratoria dell'obbligo in capo ai resistenti, ciascuno secondo la propria competenza, di emanare un provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del T.U. n. 327/2001 con indicazione del risarcimento dovuto a parte ricorrente per la perdita della proprietà dei beni secondo le statuizioni di cui in motivazione e di quello per il periodo di occupazione illegittima"* in sede di camera di consiglio del 12 aprile 2017, al fine di orientare la successiva attività dell'arch. Antonio Bruno, in qualità di ausiliario, precisava che: *"quanto alla potestà pubblicistica di cui all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 – dal cui esito dipendono le ulteriori determinazioni amministrative – che il relativo esercizio deve essere condotto dal commissario ad acta alla stregua*

delle conclusioni cui è pervenuta la più autorevole giurisprudenza (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 71 del 2015, Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 735 del 19 gennaio 2015 e n. 22096 del 29 ottobre 2015, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 9 febbraio 2016), condivisa dal Collegio. In particolare, nell'ultima pronuncia appena citata, si è osservato che l'art. 42 bis configura un "*procedimento ablatorio sui generis*" il cui scopo non è quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall'Amministrazione (perché altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello "*autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell'infrastruttura realizzata sine titulo*". In linea con la natura eccezionale dell'istituto si è pertanto sottolineato che un tale obiettivo istituzionale "*deve emergere necessariamente da un percorso motivazionale – rafforzato, stringente e assistito da garanzie partecipativo rigorose – basato sull'emersione di ragioni attuali ed eccezionali che dimostrino in modo chiaro che l'apprensione coattiva si pone come extrema ratio (perché non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative e che tale assenza di alternative non può mai consistere nella generica <<...eccessiva difficoltà ed onerosità dell'alternativa a disposizione dell'amministrazione...>>) [...]*";

- la stessa Ordinanza n. 2287/2017 ha ribadito che "*...ai sensi del ripetuto ex art. 42 bis, l'acquisizione sanante comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute a titolo di:*

a) danno patrimoniale, da determinarsi nella misura del valore venale dell'area alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante;

b) danno non patrimoniale (nella misura del 10% del valore venale dell'area occupata);

c) danno da occupazione illegittima (da quantificarsi nella misura del 5% annuo del valore venale delle aree occupate), dall'inizio del periodo di occupazione illegittima fino a quella di adozione del provvedimento traslativo. Inoltre, nel caso in cui reputi sussistenti i presupposti per emettere il provvedimento di acquisizione sanante, lo stesso ausiliario di questo T.A.R., come richiesto dalla parte ricorrente, dovrà completare lo svolgimento dell'incarico fino all'effettivo pagamento delle somme dovute all'interessata, mediante l'adozione di tutti gli atti all'uopo necessari (ivi comprese le eventuali variazioni di bilancio ed il reperimento delle risorse finanziarie). Con lo stesso provvedimento veniva ordinato al Commissario ad acta di riattivare, senza ulteriore indugio, l'attività sostitutiva già intrapresa;

- l'arch. Antonio Bruno preso atto della succitato provvedimento collegiale n. 2287/2017 con propria nota, depositata in data 23.05.2017, presso la cancelleria dell'Organo giudicante, confermava la disponibilità a continuare e completare l'incarico ricevuto;

- in forza all'Ordinanza T.A.R. Campania n. 2287/2017, il Commissario ad acta, procedeva, in data 23.05.2017, al proprio insediamento e dava materialmente avvio alle attività con la preparazione degli atti endoprocedimentali, invitando i competenti Uffici del comune di Marcianise ad assumere le iniziative necessarie per consentire il sollecito inizio ed il regolare prosieguo delle operazioni connesse all'espletamento dell'attività commissariale;

- in esito alla camera di consiglio del 12.04.2017, con Ordinanza Collegiale n. 2287 del 28.04.2017, la V Sezione di Napoli del T.A.R. Campania nel prendere atto della stima dell'indennizzo da corrispondere ai ricorrenti ordinava all'arch. Antonio Bruno di completare la procedura mediante l'emissione del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'ex art. 42 bis T.U.E;

- il Commissario ad acta nelle more dell'attivazione del procedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/01, invitava le parti ad un eventuale accordo transattivo per quanto concerne gli aspetti meramente economici entro il termine di 15 giorni dall'insediamento, avvenuto in data 23.05.2017, e di cui alla determinazione n. 1 del C.a.A. emessa in pari data;

- il Commissario ad acta, nell'acquisire - in fase di insediamento - il Resoconto della Riunione del 25.01.2016, tenutasi presso la Prefettura di Caserta, dal quale si evince che tutte i soggetti competenti (incluso gli esproprianti) concordavano sulla valenza infrastrutturale strategica dell'asse viario, ha definitivamente escluso l'alternativa all'acquisizione sanante, di riconsegna del citato immobile ai

legittimi proprietari, previo ripristino dello stato dei luoghi ex ante, in quanto, soluzione non conveniente sia in termini di costi che di benefici per la collettività di Marcianise;

- il Commissario ad acta, in data 07.06.2017, procedeva all'avvio della procedura di acquisizione sanante ex art. 42 bis T.U.E. e contestualmente incaricava il Dirigente del Servizio Finanze di porre in essere tutti gli atti propedeutici alla necessaria variazione di bilancio di previsione per lo stanziamento delle somme occorrenti l'acquisizione al patrimonio comunale secondo i tempi e le modalità di cui alla determinazione n. 2 del C.a.A. emessa in pari data;

- il Dirigente del Servizio Finanze con nota prot. n. 21319 del 04.07.2017 comunicava all'organo commissariale la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale (nota prot. n. 1899 del 15/06/2017) della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.76/2017 con in allegato il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti per il conseguenziale provvedimento deliberativo;

- il Consiglio Comunale del Comune di Marcianise con deliberazione n.53 del 11.07.2017 approvava la variazione di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 prevedendo, ai fini dell'acquisizione sanante ex art. 42 bis del T.U.E., di cui alla determinazione n. 2 del 07/06/2017 del Commissario ad acta, l'importo complessivo di euro 163.431,91, di cui, euro 67.584,72 a valere sul titolo 1 – Spese correnti ed euro 95.847,19 a valere sul titolo 2 – Spese in conto capitale;

- l'Interporto Sud Europa S.p.A. con nota del 02.08.2017 (recepito al prot. gen. del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - sede di Napoli al n. 23342 del 08/08/2017) notificava al Commissario ad acta apposito atto di significazione relativo all'emissione della determina n.2 del 07/06/2017;

- l'Interporto Sud Europa S.p.A. notificava in data 06.09.2017 (recepito al protocollo generale del Provveditorato Interregionale per OO.PP. – sede di Napoli n. 25138 del 11.09.2017) all'Organo commissariale il deposito presso il T.A.R. Campania di apposito Atto di Reclamo - ex art. 114 n. 6 c.p.a. - contro Lanza Tecla ed altri ed al Commissario ad Acta, Comune di Marcianise e Regione Campania per i seguenti motivi:

a) l'inottemperanza del Commissario ad acta relativamente all'incarico di cui alla sentenza T.A.R. Campania n. 396/2014 chiarito dall'Ordinanza del T.A.R. Campania n. 2287/17;

b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 114 CPA – Inopportunità di effettuare l'esecuzione della sentenza n.396/2014 allorché la stessa, impugnata davanti al Consiglio di Stato è stato oggetto, dopo la relativa decisione, di giudizio di revocazione da parte del comune di Marcianise.

- il T.AR. Campania a seguito di decisione, assunta in camera di consiglio in data 21.11.2017, con provvedimento collegiale n. 5709/2017 respingeva il succitato Reclamo proposto dall'Interporto Sud Europa s.p.a e ordinava al Commissario ad acta il completamento delle procedure per l'acquisizione sanante ai sensi dell'ex art. 42 bis del T.U.E. del terreno di proprietà dei germani Di Monaco;

- il Commissario ad acta in esito alle risultanze della summenzionata Ordinanza n. 5709/2017 e previa convocazione delle parti per il giorno 18.12.2017, provvedeva alla formale comunicazione alle stesse parti della ripresa della procedura ex art. 42 bis del T.U.E e fissava per il giorno 28.12.2017, l'emissione del Decreto di Acquisizione sanate al patrimonio comunale del bene immobile degli eredi Di Monaco, nelle modalità di cui alla determinazione n. 3 del C.a.A. emessa in pari data;

- a tal fine il Commissario ad acta provvedeva all'aggiornamento dell'indennizzo mediante il ricalcolo degli interessi alla data del 28.12.2017, di effettiva acquisizione al patrimonio della particella n. 5310 (foglio n. 25 del N.C.E.U. del comune di Marcianise) di 946 metri quadrati, rideterminando l'importo complessivo in euro 160.897,98, così riarticolato:

1) indennizzo per il pregiudizio patrimoniale pari ad euro 94.448,64;

2) indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale pari ad euro 9.444,86;

3) indennità di occupazione illegittima pari ad euro 57.004,48 (per il periodo compreso tra il 01.12.2004 ed il 28.12.2017).

PRESO ATTO che ad oggi non risulta agli atti alcuna comunicazione di bonaria transazione economica tra le parti, come da invito richiesto dallo stesso Commissario ad Acta nella fase

interlocutoria di avvio del procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001;

RAVVISATA la presenza delle condizioni previste per l'applicazione dell'art. 42 bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii., che detta la disciplina diretta a regolamentari situazioni nelle quali l'amministrazione pubblica abbia occupato senza titolo un fondo privato e lo abbia trasformato realizzando un'opera pubblica, nel caso di specie una strada urbana locale, prevedendo che l'ente comunale emani un provvedimento di acquisizione coattiva in funzione sanante;

VERIFICATO che:

- l'area oggetto di acquisizione coattiva in funzione sanante è utilizzata per scopi d'interesse pubblico in quanto adibita a strada pubblica comunale locale;
- l'utilizzo del terreno dei germani Di Monaco è, ad oggi, "*sine titulo*", in quanto con sentenza T.A.R. Campania 396/2014 è stata accertata l'illegittimità della procedura espropriativa avviata con l'Accordo di Programma stipulato in data 02.04.1996 tra Regione Campania, Provincia di Caserta, Comune di Maddaloni, Comune di Marcanise ed Interporto Sud Europa S.p.A.;
- l'interesse pubblico è prevalente sul contrapposto interesse privato e che lo stesso è stato riverificato dal Commissario ad Acta ancora attuale e sussistente;
- l'assenza di ragioni e fattive alternative all'acquisizione coattiva e sanante di cui all'ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, in quanto, non conveniente sia in termini di costi che di benefici per la collettività;

VISTO che la norma prevede:

- la retroattività dei suoi effetti per quanto attiene alla corresponsione dell'indennizzo;
- che il valore del bene vada determinato con riferimento al momento della sua acquisizione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- che le disposizioni di cui all'ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, come previsto dalla norma transitoria, trovano applicazione anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore;

VISTO il Testamento Oleografo dell'originario proprietario Pietro Paolo Di Monaco (nato a Portici il 01.09.1921 e deceduto a Caserta il 29.06.1990) registrato a Caserta con Rep. n. 5315 del 26.07.1990 e delle Dichiarazioni di Successione del fu Pietro Paolo Di Monaco (presentata all'Ufficio del Registro di Caserta al n. 55 - Vol. 525 in data 16.10.1990) e della fu Carolina Di Monaco (presentata all'Ufficio del Registro di Tivoli al n. 43 - Vol. 291 in data 28.12.2000) e, pertanto, ad oggi, i germani Di Monaco che godono del diritto di proprietà del terreno, oggetto della presente decretazione di acquisizione sanante, risultano essere:

- 1) **LANZA TECLA Natalina**, nata a Campo San Martino (PD) il 25.12.1922, residente in Caserta alla Via Tanucci n. 73 - C.F. LNZTLN22T65B564P - con la seguente quota millesimale di proprietà: 166,667;
- 2) **DI MONACO Massimo**, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 21.8.1956, residente in Caserta alla Via Tanucci n. 73 - C.F. DMNMSM56M21I234J - con la seguente quota millesimale di proprietà: 166,667;
- 3) **DI MONACO Maurizio**, nato a Caserta il 27.4.1955 ed ivi residente alla Via Giotto n. 22 - C.F. DMNMRZ55D27B963H - con la seguente quota millesimale di proprietà: 333,333;
- 4) **MORELLI Alessandro**, nato a Minturno (LT) l'8.8.1964, residente in Anzio (Roma) alla Via delle Roselle n. 23 - C.F. MRLLSN64M08F224W - con la seguente quota millesimale di proprietà: 111,111;
- 5) **MORELLI Benedetto**, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 24.3.1945, residente in Guidonia Montecelio (Roma) alla Via dei Melograni n. 2 - C.F. MRLBDT45C24I234R con la seguente quota millesimale di proprietà: 111,111;
- 6) **MORELLI Riccardo**, nato a Caserta il 5.8.1950, residente in Bracciano (Roma) alla Via Braccianese Claudia S.S. 473 Km 24,400 - C.F. MRLRCR50M05B963B - con la seguente quota millesimale di proprietà: 111,111;

IN OTTEMPERANZA alla Sentenza n. 396/2014 ed alle Ordinanze n.4712/2016, n.2287/2017 e 5709/2017 emesse dalla V Sezione di Napoli del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;

PRESO ATTO della Sentenza n. 564 del 05.02.2015 della IV Sezione del Consiglio di Stato;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e ss.mm.ii.;

Per tutto quanto sopra,

il Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale

DECRETA

- è pronunciata in favore della Città di Marcianise, per tutte le motivazioni indicate in premessa, l'acquisizione al proprio patrimonio dell'appezzamento di terreno, oggi trasformato in strada pubblica e ricadente in ambito comunale, della consistenza di 946,00 mq e censito al foglio n. 25, di cui alla particella n. 5310 (ex 125), di proprietà degli eredi Di Monaco di seguito elencati per titolo e quota millesimale di possesso:
 - 1) **Lanza Tecla Natalina**, nata a Campo San Martino (PD) il 25.12.1922, residente in Caserta alla Via Tanucci n. 73 - C.F. LNZTLN22T65B564P - con la seguente quota millesimale di proprietà: 166,667;
 - 2) **Di Monaco Massimo**, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 21.8.1956, residente in Caserta alla Via Tanucci n. 73 - C.F. DMNMSM56M21I234J - con la seguente quota millesimale di proprietà: 166,667;
 - 3) **Di Monaco Maurizio**, nato a Caserta il 27.4.1955 ed ivi residente alla Via Giotto n. 22 - C.F. DMNMRZ55D27B963H - con la seguente quota millesimale di proprietà: 333,333;
 - 4) **Morelli Alessandro**, nato a Minturno (LT) l'8.8.1964, residente in Anzio (Roma) alla Via delle Roselle n. 23 - C.F. MRLLSN64M08F224W - con la seguente quota millesimale di proprietà: 111,111;
 - 5) **Morelli Benedetto**, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 24.3.1945, residente in Guidonia Montecelio (Roma) alla Via dei Melograni n. 2 - C.F. MRLBDT45C24I234R con la seguente quota millesimale di proprietà: 111,111;
 - 6) **Morelli Riccardo**, nato a Caserta il 5.8.1950, residente in Bracciano (Roma) alla Via Braccianese Claudia S.S. 473 Km 24,400 - C.F. MRLRCR50M05B963B - con la seguente quota millesimale di proprietà: 111,111;
- di ritenere che il terreno di proprietà degli eredi di Pietro Paolo Di Monaco e di Carolina Di Monaco è a tutti gli effetti di legge trasferito in proprietà al Comune di Marcianise quale bene patrimoniale indisponibile in relazione al disposto dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- che ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., sulla base della stima redatta dal Commissario ad Acta, della consistenza del terreno (di cui alla particella n. 5310 del foglio n.25 del N.C.E.U. di Marcianise) e dell'aggiornamento degli interessi inerenti il periodo di illegittima occupazione del terreno (conteggiati dal 02.12.2004 al 28.12.2017), l'indennizzo da corrispondere ai germani Di Monaco Pietro Paolo e Di Monaco Carolina è di complessivi euro 160.897,98, di cui, euro 94.448,64 per il pregiudizio patrimoniale, euro 9.444,86 per il pregiudizio non patrimoniale ed euro 57.004,48 per l'indennità di occupazione illegittima;
- che l'importo di euro 160.897,98 trova copertura nello stanziamento di euro 163.431,91, di cui, euro 67.584,72 a valere sul titolo 1 – Spese correnti ed euro 95.847,19 a valere sul titolo 2 –

Spese in conto capitale , come da variazione di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 approvata con deliberazione di C.C. n. 53 del 11.07.2017;

- d'incaricare l'Ufficio di Ragioneria, entro 30 giorni emissione del presente provvedimento, alla liquidazione ai germani Di Monaco fu Pietro Paolo e fu Carolina del succitato importo di euro 160.897,98 secondo le quote di proprietà a ciascun avente diritto;
- in forza del presente provvedimento sono contestualmente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sul bene, salvo quelli compatibili con i fini cui l'acquisizione coattiva in funzione sanante
- di notificare il presente provvedimento nelle forme degli atti processuali civili a tutti gli aventi titolo;
- d'incaricare il competente Ufficio Patrimonio di provvedere alla trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Caserta con la contestuale voltura catastale;
- il presente decreto dovrà essere, a cura del Segretario Generale, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.), all'albo Pretorio, nonché, sul sito istituzionale del Comune di Marcianise;
- il presente provvedimento del Commissario ad Acta dovrà essere trasmesso, a cura del Segretario Generale, alla Corte dei Conti, entro trenta giorni dall'emissione;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii., si comunica che avverso il presente atto, può essere presentato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale della Campania (B.U.R.C.).

Il Commissario ad acta
F.to arch. Antonio Bruno

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 12-01-2018 al 27-01-2018
Marcianise, 12-01-2018

Il Responsabile del Procedimento
F.to Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne